

023 Liquidazione del compenso

Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 23 Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonchè dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Documenti collegati:

[023 Liquidazione del compenso](#)

Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Art. 23 Liquidazione del compenso Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello